

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo II - Pubblico ministero

Art. 50 Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [Cost. [112](#); c.p.p. [326](#), [358](#), [405](#)] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.p. [3](#), [41](#), [47](#), [70](#), [71](#), [343](#), [344](#)].